

Piemonte

L.R. 23-3-1995 n. 38

Disciplina dell'agriturismo.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 marzo 1995, n. 12, suppl. ord.

Art. 6

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'[articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#) (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Possono esercitare l'attività:

a) coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) dei requisiti previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'Interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

d) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

6. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Domanda di autorizzazione. 1. L'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad autorizzazione comunale.

2. La sola ospitalità in spazi aperti di campeggiatori dotati di non più di tre tende o caravan è soggetta a semplice comunicazione al Comune.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare l'attività agriturbistica e deve indicare: le generalità del richiedente, le attività che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agriturbistico, la capacità ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori offerti, i periodi di esercizio dell'attività, le tariffe che si intendono praticare.

4. Con la domanda è altresì richiesta l'iscrizione all'elenco degli abilitati all'esercizio delle attività agriturbistiche.

5. La domanda deve essere corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attività.».